

REGOLAMENTO (CEE) N. 2960/77 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1977****relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2375/77 ⁽⁶⁾, ha fissato le modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento; che, per consentire la vendita dell'olio a fini di esportazione, è d'uopo completare detto regolamento; che, date le numerose modifiche apportate, è opportuno, per maggiore chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1226/77 con un nuovo regolamento;

considerando che la vendita sul mercato comunitario od a fini d'esportazione degli oli d'oliva detenuti dagli organismi d'intervento deve aver luogo alle migliori condizioni economiche possibili e senza dar luogo a discriminazioni fra gli acquirenti della Comunità; che a tal fine è opportuno ricorrere alla procedura di gara;

considerando tuttavia che talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure diverse dalla gara;

considerando che, per far sì che l'olio d'oliva sia venduto nella situazione di mercato più favorevole, è d'uopo subordinare la vendita a una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, qualora vi sia rischio di perturbazione del mercato, occorre prevedere la possibilità di limitare il quantitativo massimo che può essere aggiudicato ai singoli operatori partecipanti ad una gara;

considerando che scopo della gara è quello di conseguire il prezzo più favorevole; che devono essere pertanto dichiarati aggiudicatari i concorrenti che

offrono i prezzi più elevati, ferma restando l'osservanza del prezzo minimo che viene fissato tenendo conto della situazione del mercato; che si devono inoltre prendere disposizioni per il caso in cui più offerte vertano sugli stessi quantitativi e proponano lo stesso prezzo; che, per ogni singolo caso di vendita a fini di esportazione, possono tuttavia essere fissati più prezzi minimi, per tener conto sia della distanza del mercato della Comunità dai paesi destinatari, sia delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni di detti paesi;

considerando che è opportuno stabilire un regime conforme per quanto riguarda la fase alla quale si riferiscono i prezzi minimi di vendita dei prodotti detenuti dall'organismo d'intervento; che nell'attesa dell'espletamento dell'esame di questo problema, è d'uopo mantenere il regime in vigore nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, in alcuni casi, l'olio di sanse di oliva è conservato in deposito in recipienti di notevole volume; che la vendita di simili quantitativi può interessare soltanto un numero limitato di operatori;

considerando che il travaso di tale olio in altri recipienti può presentare difficoltà tecniche; che in tal caso dev'essere data la possibilità di scaglionare la vendita dell'olio stesso;

considerando che, ai fini di un regolare svolgimento delle operazioni di vendita, il bando di gara e le singole offerte devono recare determinate indicazioni;

considerando che la presentazione delle offerte è agevolata dal fatto che agli interessati è data la possibilità di rendersi conto delle caratteristiche dei prodotti posti in vendita; che gli interessati devono perciò rinunciare a qualsiasi reclamo quanto alle caratteristiche del prodotto che verrà loro eventualmente aggiudicato;

considerando che, per garantire l'adempimento degli obblighi contratti con la presentazione della domanda, è opportuno disporre la costituzione di una cauzione;

considerando che il prezzo di vendita definitivo può essere calcolato soltanto a ritiro della merce ultimato, poiché il quantitativo d'olio venduto può differire da quello effettivamente ritirato; che, ai fini di una corretta esecuzione delle operazioni di vendita, occorre che il prezzo provvisorio venga pagato prima del ritiro;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 29.

considerando che, ai fini di un rapido smaltimento dell'olio venduto, è necessario fissare la data a decorrere dalla quale il prodotto deve essere messo a disposizione dell'acquirente e la data limite entro la quale deve concludersi il ritiro del prodotto medesimo; che è inoltre necessario porre a carico dell'acquirente le conseguenze di eventuali ritardi nel ritiro;

considerando che, per garantire l'utilizzazione e/o la destinazione dell'olio venduto a fini di esportazione, è opportuno disporre che venga costituita una cauzione;

considerando che il prezzo minimo di gara per l'esportazione è fissato in funzione dei prezzi del mercato mondiale; che non devono pertanto essere concesse restituzioni all'esportazione per l'olio acquistato mediante gara;

considerando che l'olio d'oliva così esportato si trova in una situazione analoga a quella di un olio che ha beneficiato della restituzione all'esportazione; che tale olio non può quindi essere reimportato nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità⁽¹⁾;

considerando che agli oli che sono stati oggetto di una gara per l'esportazione devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2448/77⁽³⁾;

considerando che, per render possibile il controllo dell'olio da raffinare prima dell'esportazione, occorre accertare il rapporto esistente tra la quantità aggiudicata d'olio non trattato e la quantità d'olio esportata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto, soltanto dopo che la vendita sia stata decisa secondo la procedura contemplata dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tale decisione deve precisare, fra l'altro:

— se l'olio è venduto sul mercato comunitario od a fini d'esportazione,

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5.

- la quantità e la qualità dell'olio posto in vendita,
- la procedura di vendita,
- la data o le date d'affissione dell'avviso di messa in vendita,
- la data o le date di vendita,
- se del caso, la quantità massima per la quale ciascun offerente può essere dichiarato aggiudicatario.

2. In caso di vendita a fini d'esportazione, l'olio deve essere esportato entro i cinque mesi successivi al mese della vendita, senza aver subito trasformazioni o dopo una delle trasformazioni seguenti:

- a) raffinazione,
- b) condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinare,
- c) raffinazione e condizionamento in imballaggi immediati di contenuto da determinare.

L'olio di cui trattasi può essere inoltre miscelato con altri oli d'oliva.

Articolo 2

1. La vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento ha luogo mediante gara. Tuttavia, qualora situazioni particolari lo rendano necessario, la vendita può essere effettuata con un altro procedimento.

2. Le condizioni e modalità della gara o di qualsiasi altro procedimento di vendita devono garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, in qualunque luogo della Comunità siano stabiliti.

Articolo 3

1. Per gara si intende l'invito a presentare offerte rivolto a tutti gli interessati sotto forma di bando di gara; ogni singola partita è aggiudicata alla persona che offre il prezzo più elevato, ferma restando l'osservanza di un prezzo minimo.

2. In caso di vendita per l'esportazione, qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario, possono essere fissati prezzi minimi differenziati secondo la destinazione.

3. Il prezzo minimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE:

- al momento in cui è presa la decisione di apertura della gara,
- oppure in base alle offerte ricevute nell'ambito della medesima.

Tuttavia, qualora il prezzo minimo non sia stato fissato nella decisione di apertura della gara, può essere deciso, secondo la stessa procedura e tenuto conto delle offerte ricevute, che la vendita non abbia luogo.

Articolo 4

Ove si decida il ricorso alla procedura di gara, l'organismo d'intervento interessato prepara il relativo bando, il quale viene immediatamente comunicato alla Commissione. Al bando di gara è data pubblicità segnatamente mediante affissione presso la sede dell'organismo d'intervento interessato.

Articolo 5

1. Il bando precisa tutte le condizioni di gara, e più particolarmente :

- a) il quantitativo d'olio di ciascuna partita,
- b) il nome del magazzino, il luogo in cui è depositata ciascuna partita, nonché il numero d'ordine di queste partite,
- c) la qualità dell'olio di ciascuna partita,
- d) eventualmente, il prezzo minimo da rispettare,
- e) il luogo e il termine di presentazione delle offerte,
- f) la data o le date di vendita,
- g) l'importo della cauzione di cui all'articolo 8,
- h) in caso di vendita a fini d'esportazione, l'importo della cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. S'intende per partita, ai sensi del presente regolamento, il quantitativo d'olio d'oliva contenuto in un recipiente.

Tuttavia, per quanto riguarda gli oli di sanse di olive, se l'olio contenuto in un recipiente supera un quantitativo da determinare, l'organismo d'intervento interessato può essere autorizzato a costituire una partita con parte di tale olio.

3. Il prezzo minimo s'intende al netto da imposte e si riferisce a 100 kg d'olio d'oliva, messo in fusti appartenenti all'acquirente e caricati su un veicolo dell'acquirente alla porta del deposito, oppure messo in cisterne dell'acquirente alla porta del deposito stesso.

Articolo 6

Gli interessati possono esaminare nei depositi gli oli in vendita e farsene rilasciare un campione in un apposito recipiente da essi fornito, dietro pagamento di un prezzo calcolato, secondo il caso, in base al prezzo minimo fissato all'atto dell'apertura della gara o in base al prezzo al quale l'olio è stato acquistato dall'organismo d'intervento.

Il campione viene suddiviso in due flaconi etichettati, sigillati in presenza del depositario e dell'interessato o

di un suo rappresentante debitamente autorizzato. Uno dei flaconi è consegnato all'interessato, l'altro al depositario a fini dell'eventuale verifica — in caso di vendita dell'olio all'interessato — della corrispondenza tra il prodotto oggetto della domanda e il prodotto consegnato all'interessato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, ultima frase.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara inviando offerta scritta all'organismo d'intervento, recapitata a mano contro ricevuta o spedita per raccomandata, tele-scritto o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare :

- a) il nome e l'indirizzo postale completo dell'offerente ;
- b) il numero d'ordine della partita o delle partite in questione, il nome del magazzino e il luogo in cui la partita o le partite sono depositate ;
- c) il prezzo d'offerta per 100 kg.

3. Sono respinte le offerte che non propongano un prezzo perlomeno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto.

4. Ogni offerta deve vertere su tutto l'olio contenuto in almeno una partita.

5. Le offerte non possono essere ritirate.

6. L'offerta è valida soltanto ove sia corredata :

- a) di una cauzione di gara ;
- b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente s'impegna a non contestare l'esattezza della denominazione con la quale l'olio a cui si riferisce l'offerta è posto in vendita.

Articolo 8

1. La cauzione di gara può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è situato.

2. La cauzione è svincolata se gli offerenti non sono dichiarati aggiudicatari, oppure dopo che l'aggiudicatario ha versato il prezzo definitivo di cui all'articolo 14.

Articolo 9

L'olio contenuto in una partita è aggiudicato all'offerente che ha presentato una offerta valida proponendo il prezzo più elevato. Se il prezzo più elevato è proposto da più offerenti, l'aggiudicatario è estratto a sorte presso l'organismo d'intervento interessato.

Articolo 10

L'organismo d'intervento interessato comunica immediatamente a tutti i concorrenti, mediante raccomandata, i risultati della loro partecipazione alla gara.

Articolo 11

1. Dopo che l'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 10, si provvede, in sua presenza, a sigillare il recipiente o i recipienti aggiudicati. Il recipiente o i recipienti restano sigillati fino al ritiro dell'olio da parte dell'acquirente.

2. Per gli oli lampanti e di sanse, prima della sigillatura di cui al paragrafo 1, si procede inoltre ad un'analisi dell'acidità in contraddittorio. Se il grado di acidità dell'olio analizzato non corrisponde al grado di acidità dell'olio per il quale è stato fissato il prezzo minimo, si provvede a rettificare il prezzo di vendita applicando maggiorazioni o detrazioni da stabilirsi.

3. Qualora la sigillatura non sia effettuata in contraddittorio entro 20 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui all'articolo 10, l'organismo d'intervento procede immediatamente alla sigillatura del recipiente o dei recipienti aggiudicati. Qualora l'olio aggiudicato sia un olio lampante o di sanse, l'organismo d'intervento procede, prima della sigillatura, all'analisi dell'acidità di detto olio.

Articolo 12

1. Prima di procedere al ritiro dell'olio, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 10, l'acquirente deve versare all'organismo d'intervento l'importo provvisorio del prezzo di vendita. Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili, detto importo è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima.

2. Ove l'importo provvisorio non venga versato all'organismo d'intervento entro il termine di cui al paragrafo 1, la vendita è risolta di pieno diritto, senza formalità particolari né dichiarazione giudiziaria.

In tal caso, la cauzione di cui all'articolo 8 è incamerata.

3. In caso di vendita a fini d'esportazione, l'acquirente, prima di procedere al ritiro dell'olio, costituisce una cauzione onde garantire che l'esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 13

1. L'acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata. Il ritiro può iniziarsi dal momento in cui è versato l'importo provvisorio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e in caso di vendita per l'esportazione, dal momento in cui è costituita la cauzione di cui all'arti-

colo 12, paragrafo 3, il ritiro deve concludersi entro un massimo di 40 giorni dalla data di vendita.

2. Il quantitativo d'olio consegnato all'acquirente può essere differente dal quantitativo per il quale è stata presentata l'offerta, a seconda della quantità che il recipiente può effettivamente contenere all'atto della consegna.

Articolo 14

1. Ultimato il ritiro dell'olio, l'organismo d'intervento rilascia una fattura per l'importo definitivo del prezzo di vendita.

Ferme restando le imposizioni interne eventualmente applicabili, l'importo definitivo viene calcolato moltiplicando il quantitativo effettivamente ritirato — previa deduzione del peso d'acqua e d'impurità che superi lo 0,2 % per gli oli d'oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sanse d'olive — per il prezzo offerto per la partita in causa. Il peso d'acqua e d'impurità nonché l'acidità sono determinati all'atto della consegna, mediante analisi di un campione di massa.

2. Dalla fattura deve risultare il saldo debitore o creditore; esso è pari alla differenza tra:

- l'importo provvisorio e
- l'importo definitivo del prezzo di vendita, eventualmente maggiorato dell'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15, lettera b).

La liquidazione del saldo deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del ritiro dell'olio.

Articolo 15

Se il ritiro dell'olio non è concluso alla data indicata all'articolo 13, paragrafo 1:

- a) il prodotto resta in deposito, a rischio e pericolo dell'acquirente;
- b) l'acquirente versa all'organismo d'intervento un'indennità di magazzinaggio calcolata in funzione del quantitativo da ritirare e di un importo da determinare per ogni periodo o frazione di periodo di 30 giorni di permanenza supplementare in deposito.

Articolo 16

1. In caso di vendita per l'esportazione, gli oli esportati non beneficiano della restituzione all'esportazione fissata in conformità del regolamento n. 171/67/CEE. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, tali oli sono tuttavia considerati conformi al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento non appena sono state espletate le relative formalità doganali di esportazione.

2. La domanda del certificato che viene rilasciato in esito alla gara per l'esportazione e il certificato medesimo recano nella casella 12 una delle diciture seguenti:

- Esportazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2960/77 »;
- Ausfuhr im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2960/77 »;
- Exportation dans le cadre du règlement (CEE) n° 2960/77 »;
- Uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 2960/77 »;
- Export under Regulation (EEC) No 2960/77 »;
- Udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 2960/77 ».

Articolo 17

1. In caso di raffinazione, il quantitativo aggiudicato per l'esportazione di olio d'oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune deve corrispondere a un quantitativo determinato d'olio d'oliva diverso da quello non trattato esportato. Tale corrispondenza si considera rispettata se la differenza fra detti quantitativi non supera la quantità risultante dall'applicazione di una delle seguenti formule:

a) olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) espresso in olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II a):

$$2(a - 1) + 2 = x$$

b) olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I c) espresso in olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II b):

$$2a + 2 = x$$

In tali formule:

- « a » rappresenta l'acidità dell'olio non trattato,
- « x » rappresenta la perdita espressa in kg in rapporto a 100 kg di olio non trattato.

2. In caso d'esportazione di un olio d'oliva puro appartenente alla sottovoce 15.07 A II a) o di una miscela d'olio raffinato di sanse e di olio d'oliva appartenente alla sottovoce 15.07 A II b), le autorità competenti dello Stato membro interessato verificano la composizione del prodotto.

3. I residui della raffinazione possono essere venduti sul mercato comunitario.

Articolo 18

1. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, è svincolata immediatamente, quando l'acquirente ha

fornito le prove previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76, nonché la prova che l'esportazione è stata effettuata sulla scorta del certificato rilasciato conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.

Inoltre,

- nel caso in cui il paese di destinazione è la Svizzera o l'Austria, o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione e
- in caso di gara per l'esportazione senza precisa destinazione, quando sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,

lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell'importazione del prodotto in un paese terzo, salvo distruzione in corso in trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzioni all'esportazione.

2. Se le prove di cui al paragrafo 1 non sono fornite entro sei mesi dalla data di scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene incamerata.

Articolo 19

Se la cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, è incamerata, essa è detratta dalla spese di restituzione nel settore dell'olio d'oliva, mediante indicazione separata nella contabilità delle somme e dei quantitativi in causa.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1226/77 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 5, paragrafo 3, si applica fino al 31 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH